

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 09/05/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 92734, con la quale la Sig.ra Bellini Francesca, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 19/02/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158789 del 29/12/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che la Sig.ra Bellini Francesca ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 05/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 165930 del 03/07/2017, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 98827 del 12/09/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 8179 del 24/11/1994, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 26/11/1994 al n. 844, con il quale la Sig.ra Bellini Francesca, dipendente della U.S.L. n. 16 di Caltanissetta in posizione di comando presso la Regione Siciliana dal 30/09/1993, è stata inquadrata con decorrenza giuridica ed economica dal 09/11/1993 nella qualifica di Assistente;
- VISTO il DDS n. 1335 del 02/05/2017, del Fondo Pensioni Sicilia, con il quale alla Sig.ra Bellini Francesca sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 7, mesi 5 e giorni 8;
- VISTO il DDS n. 1336 del 02/05/2017, del Fondo Pensioni Sicilia, con il quale alla Sig.ra Bellini Francesca sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3;

VISTO il DDG n. 12221 del 30/12/2004 con il quale la Sig.ra Bellini Francesca, ai sensi e per gli effetti della DPR n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Bellini Francesca alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 65 mesi 2 e giorni 20 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 09/11/1993 al 31/12/2017	24	1	21
Servizio ricongiunto (DDS n. 1335 del 02/05/2017)	7	5	8
Servizio ricongiunto (DDS n. 1336 del 02/05/2017)	4	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	9	29

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra BELLINI FRANCESCA, nata a Caltanissetta il 10/10/1952, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 21 DIC. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angilella)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

